

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

1. L' ordinamento della Regione Friuli - Venezia Giulia si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto speciale di autonomia.

Art. 2

1. L' azione legislativa ed amministrativa della Regione si informa ai seguenti principi e criteri fondamentali:

a) al metodo della programmazione per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dell' intera comunità regionale e del suo territorio;

b) al metodo del decentramento istituzionale e funzionale finalizzato anzitutto al potenziamento ed alla valorizzazione delle autonomie locali;

c) al metodo della collegialità decisionale ed operativa;

d) alla chiarezza, trasparenza, pubblicità ed imparzialità dell' attività amministrativa;

e) all' efficienza ed all' economicità della gestione, anche mediante la semplificazione e il generale snellimento delle procedure, nonché la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi;

f) alla massima e diffusa informazione in merito agli interventi ed alle provvidenze regionali.

Art. 3

1. L' organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell' articolo 97 della Costituzione, per assicurare la funzionalità e l' efficienza dell' azione regionale, si ispira, a sua volta, ai seguenti principi e criteri fondamentali:

- a) flessibilità ed integrazione delle strutture organizzative anche attraverso idonee verifiche procedimentali;
- b) omogeneità e complementarietà delle funzioni e delle materie.

2. Allo stesso fine, l' organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire:

- a) la più ampia partecipazione del personale ai vari livelli funzionali di operatività e la responsabilizzazione dello stesso, in relazione ai compiti affidati;
- b) il metodo della collegialità;
- c) la qualificazione professionale, anche attraverso il costante svolgimento di programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
- d) la mobilità e la rotazione del personale;
- e) l' adozione delle più moderne tecniche operative, anche attraverso il progressivo sviluppo dei sistemi informatici per l' automazione delle procedure;
- e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.

(1)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2001

Art. 4

1. La Regione, ai sensi degli articoli 11 e 59 dello Statuto di autonomia, attua il decentramento delle funzioni mediante conferimento o delega di attribuzioni agli enti locali, al fine di valorizzare l' autonomia nel quadro degli strumenti della programmazione regionale.

2. Nelle materie e relativamente alle funzioni oggetto di decentramento, le strutture regionali competenti curano i rapporti con gli enti delegatari o titolari delle funzioni trasferite, svolgendo la funzione di coordinamento per assicurare uniformità di indirizzo negli interventi.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 25/1993

Art. 6

1. Con successive leggi regionali si provvederà a disciplinare in maniera uniforme e semplificata le procedure relative alla concessione delle provvidenze e dei contributi previsti dalla legislazione regionale nei vari settori di intervento.